

POLIZZA COLLETTIVA CACCIA NATURA LIBERTA'

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

Nel testo che segue si intende:

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto, socio/tesserato della Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- per "Società" : L'ITAS MUTUA
- per "Premio" : la somma dovuta alla Società;
- per "Attività venatoria" : ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica svolto in conformità delle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle Leggi/Regolamenti regionali/provinciali
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Indennizzo/Risarcimento": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose" : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Infortunio" : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
- per "Massimale" : l'obbligazione massima della società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

La copertura assicurativa della presente polizza, salvo patto contrario risultante da autorizzazione scritta della Società, è proponibile e valida esclusivamente per i Soci della Contraente esclusi quindi iscritti ad associazioni affiliate e aggregate di vario genere.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, tuttavia, nel caso di esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Valgono inoltre le specifiche disposizioni:

- dell'art. 19) per la Sezione Infortuni
- dell'art. 42) per la Sezione Morte del Cane.

ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso da parte della Società essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 – LIMITI DI ETÀ E LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per gli Assicurati che abbiano compiuto il 18° anno di età; relativamente alla garanzia infortuni, **al compimento dell' 80° anno di età le somme assicurate si intendono ridotte a € 52.000,00 sia per morte che per invalidità permanente**; non saranno inoltre operanti le garanzie accessorie diaria da ricovero, diaria da gesso, rimborso spese sanitarie.

Per l'esercizio dell'attività amatoriale del tiro a volo, tiro balestra e/o arco, della pesca e per i simpatizzanti la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

L'assicurazione si intende estesa al territorio dei Paesi di tutto il mondo, **esclusi USA, Canada e Messico.**

ART. 10 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

ART. 11 – CUMULO DI INDENNITA' / RISARCIMENTO INFORTUNI-RESPONSABILITA' CIVILE

Nel caso in cui l'infortunio dell'Assicurato sia provocato da un Socio/tesserato della Contraente assicurato con la Società (di seguito anche il "danneggiante"), quest'ultima opererà come segue:

- Sarà indennizzato all'assicurato, o agli eredi, rispettivamente quanto dovuto in base alla presente polizza – Sezione Infortuni, per invalidità permanente o per morte;
- Qualora l'infortunato o, in caso di morte, gli eredi, non accettino a completa tacitazione e ristoro dei danni subiti nell'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza – Sezione Infortuni, e avanzino verso il danneggiante maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità viene considerata come acconto sull'eventuale maggior dovuto a seguito di transazione o sentenza per responsabilità civile.

ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato dal Contraente alla stipula del contratto, e quello versato per le successive scadenze annuali, è considerato acconto per la stipula e per il rinnovo del contratto stesso e sarà comunque considerato "premio minimo" di polizza. Alla fine di ogni bimestre, entro trenta giorni si procederà alla regolazione del premio sulla base del numero di adesioni risultanti dalle comunicazioni inviate dal Contraente all'Agenzia, come previsto all'art. 1 delle Condizioni Particolari. Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 45 giorni dalla fine del bimestre interessato.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

ART. 13 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante l'attività venatoria, esercitata ai sensi della legge 157/92 e successive modifiche e delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

L'assicurazione è valida anche durante:

- l'attività di tiro a volo, alla bottiglia, al bersaglio fisso o mobile, esercitata nei campi di tiro, nei quaglio dromi o fagianodromi autorizzati dalle competenti autorità, anche con l'arco, la balestra e qualunque altra arma consentita per il tiro;
- l'attività ecologica svolta durante le manifestazioni organizzate;
- l'attività di vigilanza svolta dal socio in possesso del decreto prefettizio per i compiti istitutivi dell'associazione e, all'occorrenza, nelle funzioni di protezione civile, durante tutto l'anno, anche nelle ore notturne, ovunque effettuata nell'ambito del territorio di competenza, svolta dai soci secondo le disposizioni delle competenti autorità;
- l'attività di ricerca, cattura od uccisione di viperidi, nonché cattura temporanea ed inanellamento ex art. 4 L. 157/92 di selvatici, esercitata in conformità alle disposizioni delle Autorità proposte;
- la pulizia delle armi;
- l'attività di controllo e caccia di animali predatori, opportunisti ed invasivi esercitata su autorizzazione delle Autorità o Enti preposti;
- l'attività cinofila nelle zone e periodi consentiti e durante le gare ed esposizioni cinofile;
- l'uso di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua;
- l'esercizio della pesca sportiva nelle sue varie forme, esclusa quella subacquea;

- prestazioni svolte all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica compresa l'attività di rilevamento e censimento della fauna stessa, nonché volte al recupero, salvaguardia, palinatura di ambienti destinati alla caccia, sosta e/o alla riproduzione della fauna selvatica, alla sua conservazione ai fini venatori e ambientalistici effettuati secondo le disposizioni delle competenti autorità;
- manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, **esclusivamente per il periodo dal 1 agosto al 31 gennaio di ogni anno venatorio**;
- la raccolta di funghi e tartufi limitatamente al territorio nazionale nei periodi e nei luoghi consentiti dalle leggi, regolamenti e/o ordinanze delle competenti autorità;
- la prestazione d'opera volta al recupero della selvaggina ferita anche svolta con cane da traccia;
- esclusivamente per le Guardie volontarie venatorie la garanzia si intende estesa agli infortuni che avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'assicurato al luogo dove vengono svolte le attività sopra elencate e viceversa.

Sono compresi in garanzia, purché verificatisi in connessione con le attività contemplate nella presente polizza:

- 1) i morsi di animali e le affezioni ad essi conseguenti, nonché quelle conseguenti alle punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- 2) l'annegamento, i colpi di sole e di calore;
- 3) la folgorazione;
- 4) l'assideramento o congelamento.

Franchigia: La Società liquida l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l'invalidità permanente è di grado superiore **al 5%** e per la sola parte che supera questa percentuale; nel caso in cui **l'infortunio derivi dal confezionamento delle cartucce e/o munizioni** ad uso proprio e venatorio **la franchigia si intende aumentata al 10%**.

La Contraente è esonerata dal dichiarare eventuali malattie, difetti fisici e/o mutilazioni da cui fossero affette le persone assicurate, nonché infortuni da esse subiti e loro esiti fermo comunque, il disposto dell'art. 20 ed ultimo comma dell'art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

1. dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
2. dall'uso e guida di veicoli e di natanti con motore superiore a tre cavalli fiscali;
3. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado (scala U.I.A.A. - Unione Internazionale Associazioni Alpine), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, bob, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei ed in genere di sports di particolare pericolosità;
4. dalla partecipazione a corse, gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché dalla partecipazione ad altre corse, gare ed incontri sportivi (e relative prove) in genere, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e non interessino gli sports esclusi al punto 3 qui sopra;
5. dall'abuso di alcoolici e di psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
6. dalla fabbricazione e/o lavorazione di esplosivi, tossici e corrosivi e dall'uso di attrezzature per l'effettuazione di lavori subacquei;
7. da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
8. da guerra o insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

9. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
10. dal confezionamento di munizioni e cartucce comunque e dovunque effettuato, ad eccezione di quello per esclusivo uso proprio e venatorio;
11. dal trasporto, custodia e vendita di viperidi.
12. dal rischio in itinere, subiti cioè durante il tragitto di andata e ritorno dal domicilio/residenza al luogo di caccia e viceversa.

ART. 19 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere comunicata alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento nel quale l'Assicurato, od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, debbono consentire le indagini e gli accertamenti necessari.

ART. 20 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. La. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo art. 22 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 21 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato.

ART. 22 - INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dalla data dell'infortunio, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali e disposizioni seguenti:

Per la perdita totale di un arto superiore	70%
Per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%
Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%
Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
Per la perdita totale di un piede	40%
Per la perdita del pollice	18%
Per la perdita dell'indice	14%

Per la perdita del mignolo	12%
Per la perdita del medio	8%
Per la perdita dell'anulare	8%
Per la perdita di un alluce	5%
Per la perdita di ogni altro dito del piede	3%
Per la sordità completa di un orecchio	10%
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	30%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

ART. 23 - CUMULO DI INDENNITÀ

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i suoi eredi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza fra la somma assicurata per il caso di morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa non dipendente da infortunio, dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

ART. 24 - INDENNITÀ DA RICOVERO

Nel caso di ricovero con pernottamento dell'Assicurato in un Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità giornaliera convenuta **in conformità**

all'Opzione prescelta per ciascun giorno di degenza con pernottamento a partire dal **5° giorno** e per una durata massima di 45 giorni per evento e per anno assicurativo.

ART. 25 – CLAUSOLA GESSO

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venisse applicato agli arti apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, intendendosi per tale un mezzo di contenizione costituito da fasce gessate od altro apparecchio comunque immobilizzante purchè applicato in Istituto di cura ed inamovibile da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati, la Società corrisponde l'indennità giornaliera convenuta, **in conformità dell'Opzione prescelta**, a partire dal **5° giorno** dall'applicazione dell'ingessatura.

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 45 giorni per evento e per anno assicurativo.

La certificazione dell'apparecchio gessato dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni.

ART. 26 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sulla natura dell'evento o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità e dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovute le indennità e i rimborsi a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa in Trento o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno, dare comunicazione agli interessati della liquidazione delle indennità che risultino dovute e, qualora non sorga controversia, provvedere al pagamento entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata liquidazione, delle suddette indennità.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia in valuta italiana, presso la Sede della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

ART. 28 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge 157/92 e successive modifiche, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in

conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'attività venatoria, compresa la proprietà di cani da caccia, esercitata nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità. L'assicurazione è valida anche durante:

- l'attività di tiro a volo, alla bottiglia, al bersaglio fisso o mobile, esercitata nei campi di tiro, nei quaglio dromi o fagianodromi autorizzati dalle competenti autorità, anche con l'arco, la balestra e qualunque altra arma consentita per il tiro;
- l'attività ecologica svolta durante le manifestazioni organizzate;
- l'attività di vigilanza svolta dal socio in possesso del decreto prefettizio per i compiti istitutivi dell'associazione e, all'occorrenza, nelle funzioni di protezione civile, durante tutto l'anno, anche nelle ore notturne, ovunque effettuata nell'ambito del territorio di competenza, svolta dai soci secondo le disposizioni delle competenti autorità;
- l'attività di ricerca, cattura, vendita, trasporto od uccisione di viperidi, nonché cattura temporanea ed inanellamento ex art. 4 L. 157/92 di selvatici, esercitata in conformità alle disposizioni delle Autorità proposte;
- la pulizia delle armi, compreso il confezionamento delle cartucce e/o munizioni per esclusivo uso proprio e venatorio;
- l'attività di controllo e caccia di animali predatori, opportunisti ed invasivi, esercitata su autorizzazione delle Autorità o Enti preposti;
- l'uso personale dell'arco per l'esercizio della caccia;
- la raccolta di tartufi e funghi limitatamente al territorio nazionale e nei periodi e luoghi consentiti dalle leggi, regolamenti e/o ordinanze delle competenti autorità;
- l'uso di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua;
- l'esercizio della pesca sportiva nelle sue varie forme, esclusa quella subacquea;
- le prestazioni svolte all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica compresa l'attività di rilevamento e censimento della fauna stessa, nonché volte al recupero, salvaguardia, palinatura di ambienti destinati alla caccia, sosta e/o alla riproduzione della fauna selvatica, alla sua conservazione ai fini venatori e ambientalistici effettuati secondo le disposizioni delle competenti autorità;
- la manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio;
- la prestazione d'opera volta al recupero della selvaggina ferita anche svolta con cane da traccia.

Relativamente alla Responsabilità Civile della proprietà del cane la garanzia si intende estesa:

- alla partecipazione a gare cinofile;
- alla attività cinofila nella zona di addestramento dei cani da caccia;
- alla RC del cane di proprietà del socio per danni causati a terzi anche quando il cane è in uso ad altro socio, sempreché ciò sia avvenuto con il consenso del proprietario del cane stesso;
- La garanzia per la proprietà del cane si intende estesa anche ai fatti della vita privata dell'Assicurato, non connessi all'attività venatoria.

FRANCHIGIA

Resta convenuto fra le Parti che su ogni sinistro causato da cani, occorso al di fuori dell'attività venatoria, sarà applicata una franchigia fissa ed assoluta di **€ 200,00**

Relativamente a indennizzi relativi a morte del cane da caccia risarcibili a seguito di R.C.

I valori convenzionalmente stabiliti sono quelli indicati alla Sezione "Morte del Cane" di cui all'art. 40.

Per i cani non da caccia la Società non risarcirà importo maggiore di € 1.500,00, fermo il valore commerciale se inferiore.

ART. 29- PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che, limitatamente al caso "morte" o "lesioni gravi o gravissime" (come definito dall'art. 538 C.P.), le persone di cui al comma a) saranno considerate "Terzi".

ART. 30 – ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore con motore superiore a tre cavalli fiscali e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di allevamento o di servizi;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quelli consentiti per l'attività venatoria;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che l'assicurato abbia in uso, consegna, custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Nel caso in cui l'Assicurato si rechi a caccia all'estero, qualora in tale stato sia prevista l'assicurazione obbligatoria, la garanzia opera solo in secondo rischio.

ART. 31 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI specifiche per la Tutela Legale

Nel testo che segue si intendono:

- **Tutela Legale** : l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174;
- **Caso assicurativo** : il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Unico caso assicurativo** : il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

ART. 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato **in conformità all'Opzione prescelta** assicura, limitatamente ai fatti relativi all'attività venatoria ai sensi della legge 157/92 e successive modifiche, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati previsti al successivo articolo.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
- le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti nonché di investigatori purché scelti in accordo con la Società;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 46 – Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.

ART. 33 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

1. Proprietà e detenzione di armi da fuoco e per quanto previsto alla Legge 20 luglio 2004 n. 189 e "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
Sono garantite:
 - a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. "patteggiamento", remissione di querela, oblazione, archiviazione, prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo

per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera a parziale deroga all'art. 44 – Esclusioni, lett. j);

c) le controversie civili per danni extracontrattuali in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato commessi con armi da fuoco, purché in regola con le disposizioni vigenti e in possesso di regolare porto d'armi causati ad altri soggetti, ove ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ. risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di R.C. dei soggetti assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di R.C. dei soggetti assicurati;

2. Proprietà di cani da caccia –

sono garantite le controversie civili per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di danni cagionati dai cani di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ. risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di R.C. dei soggetti assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di R.C. dei soggetti assicurati

3. Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;

4. Redazione di ricorsi avverso sanzioni amministrative relative allo svolgimento dell'attività venatoria in genere. La garanzia è operante solo qualora sussistano ragioni in diritto.

ART. 34 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;

c) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

d) in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente previsto;

e) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

f) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;

h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

j) per fatti dolosi delle persone assicurate;

k) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

l) per controversie di natura contrattuale e per il recupero dei crediti;

m) in caso di conflitto di interesse tra i soggetti Assicurati e Contraente, nonché tra gli Assicurati stessi;

n) per contratti di compravendita di immobili e beni mobili registrati;

o) quando la controversia derivi all'Assicurato da responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate e non derivategli per Legge;

p) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;

q) per controversie tra Assicurati;

r) per controversie relative all'affitto d'azienda;

s) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

- t) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- u) per controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- v) per controversie nei confronti della Società.

ART. 35 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 46 – Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 36 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

ART. 37 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 38 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 36 – Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 39 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MORTE DEL CANE

ART. 40 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per il caso di morte, accertata da un medico veterinario, **del cane** di proprietà dell'Assicurato, titolare della tessera di socio, avvenuta durante l'esercizio venatorio o durante l'allenamento e l'addestramento nei periodi e nelle zone consentite dalla legge, a seguito di infortunio, morsi di viperidi, punture di insetti, annegamento e avvelenamento, compreso l'attraversamento di strade e le ferite da cinghiale.

Viene convenuto che, in fase liquidativa, verranno convenzionalmente attribuiti i sottoindicati valori secondo le caratteristiche specifiche di ciascun cane, documentate dall'Assicurato con certificazione in originale:

€ 300,00 per il cane non iscritto LOI o LIR nè registri Enci.

€ 500,00 per il cane non iscritto LOI o LIR nè registri Enci, che abbia ottenuto, in prove di lavoro/attitudinali, una qualifica in una fase dei campionati provinciali, regionali, interregionali con una valutazione di almeno MOLTO BUONO o ECCELLENTE

€ 700,00 per il cane iscritto LOI o LIR in possesso di qualifiche Enci.

€ 900,00-€ 1.000,00 per il cane iscritto Enci in possesso di qualifica Enci con almeno una valutazione di MOLTO BUONO o ECCELLENTE nelle gare/prove di lavoro riconosciute Enci.

Qualora la morte del cane sia avvenuta a seguito di **collisione con treni od autoveicoli, verrà applicato uno scoperto pari al 20%.**

Gli indennizzi sono **ridotti al 50% del valore commerciale o dei limiti previsti per cani di età superiore agli undici anni od inferiore ai ventiquattro mesi, mentre nessun indennizzo verrà corrisposto per cani di età superiore ai dodici anni.**

I cani devono essere iscritti all'E.N.C.I. e/o all'anagrafe canina a nome del titolare della tessera, come previsto dalle attuali e/o future norme di legge in materia.

Per i cani iscritti all'Enci il gruppo di appartenenza dovrà essere quello di cane da caccia (ferma, pista da sangue etc.)

e il certificato di iscrizione all' Enci deve essere aggiornato con l'eventuale passaggio di proprietà a nome del Socio; diversamente, in fase liquidativa, il cane verrà valutato come iscritto alla sola anagrafe canina.

La garanzia è prestata per il valore commerciale degli animali, ma con i limiti previsti nel presente articolo, fermo restando che, relativamente a ciascun assicurato, non si pagherà – per uno o più sinistri accaduti in un'annualità assicurativa - importo maggiore di € 1.000,00.

Qualora l'Assicurato sottoscriva anche l' OPZIONE D – TESSERA "MUTA" CANI DA CINGHIALE – il massimale indicato si intende aumento di € 2.000,00 e potrà essere usufruito solo per la morte dei cani impiegati per la caccia al cinghiale.

L'indennizzo delle suddette garanzie non è cumulabile con gli altri risarcimenti derivanti dai rischi R.C.T., in quanto la Società può esercitare il diritto di rivalsa verso i terzi responsabili.

ART. 41 – ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in caso di:

1. abbattimento degli animali assicurati se non con autorizzazione scritta della Società;
2. morte causata o derivata direttamente o indirettamente da:
 - a) malattie o difetti fisici preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
 - b) gastro enterite virale, in mancanza di necessaria vaccinazione;
 - c) dolo dell'Assicurato, dei familiari conviventi, delle persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge, nonché delle persone alle quali sia stato affidato l'animale;
 - d) asfissia di origine morbosa;
 - e) atti di guerra, scioperi, atti di terrorismo, calamità naturali, inquinamento ambientale, a meno che l'Assicurato provi che l'evento non rientra in tali esclusioni;
 - f) da conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
 - g) morte a seguito di colpo di arma da fuoco

ART. 42 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di morte del cane l'Assicurato deve:

1. disporre per l'immediata constatazione del decesso da parte del veterinario e avvertire, entro i 3 giorni successivi il decesso **l'Agenzia Itas di Mezzolombardo:**

ASSI-ROTAL S.R.L.
38017 Via Degasperi, 38 – MEZZOLOMBARDO tel. 0461 613111 – fax 0461 613130
e.mail: agenzia.mezzolombardo@gruppaitas.it
2. trasmettere all'Agenzia della Società, a/m raccomandata, originale del rapporto redatto dal veterinario attestante l'identificazione dell'animale, le cause e le modalità del decesso nonché tutta la documentazione necessaria all'identificazione e certificazione della proprietà dell'animale stesso (iscrizione e cancellazione dall'anagrafe canina, eventuale certificato di iscrizione all'enci)

In caso di infortunio che colpisca il cane l'Assicurato deve:

1. avvertire, nel momento in cui ne viene a conoscenza **l'Agenzia Itas di Mezzolombardo:**

ASSI-ROTAL S.R.L.
38017 Via Degasperi, 38 – MEZZOLOMBARDO tel. 0461 613111 – fax 0461 613130
e.mail: agenzia.mezzolombardo@gruppaitas.it precisando la località ove trovasi l'animale.
2. sottoporre immediatamente l'animale assicurato a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da trasmettere entro le ventiquattro ore successive alla visita a mezzo raccomandata o fax all'Agenzia della Società;

3. consentire ed agevolare gli interventi disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e/o veterinari.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo:

In caso di malattia contagiosa, l'Assicurato deve adottare i provvedimenti zooprofilattici disposti dalla competente Autorità Sanitaria.

Tutte le spese di carattere sanitario e le cure sono a carico esclusivo dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a fornire alla Società la documentazione medica nonché il certificato di iscrizione all'Enci e all'anagrafe canina, comprovante la proprietà, in originale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. DURATA DELLA COPERTURA – DECORRENZA

Nell'ambito della durata prevista dal contratto, la decorrenza della copertura assicurativa per ogni singolo socio ha effetto dalle ore 24 del giorno di rilascio della tessera associativa e la relativa copertura assicurativa, di durata annuale, **dovrà essere confermata dalla trasmissione, in pari data, da parte del Contraente all'Agenzia ITAS alla quale è appoggiato il contratto, di registrazioni – su supporti informatici – o di comunicazioni a/m fax o altro mezzo certo che provi, senza dubbio alcuno, la data di rilascio apposta sulle singole tessere associative.**

2. GARANZIE PRESTATE- MASSIMALI E LIMITI

Le singole garanzie delle Sezioni, si intendono valide ed operanti se previste nelle rispettive opzioni e nei limiti indicati nell'allegato " COMBINAZIONI SOMME ASSICURATE / MASSIMALI".

Il Socio/Assicurato può sottoscrivere un'unica tessera per anno assicurativo che deve rimanere tale per tutta la durata annuale senza possibilità di integrazioni/modifiche con altre opzioni.

ESTRATTO DELLE COMBINAZIONI DI SOMME ASSICURATE/MASSIMALI E DI PREMIO

OPZIONE A – TESSERA “BASE”

INFORTUNI	R.C.TERZI	TUTELA LEGALE
Morte € 60.000,00 Invalidità Perm. € 60.000,00 (franc. 5%; 10% se dovuto a confezionamento munizioni)	Per sinistro € 520.000 Per persona € 520.000 Per animali/cose € 520.000	€ 5.000,00 Per sinistro/anno

OPZIONE A1 – TESSERA “BASE PLUS”

INFORTUNI	R.C.TERZI	TUTELA LEGALE
Morte € 100.000,00 Invalidità Perm. € 100.000,00 (franc. 5%; 10% se dovuto a confezionamento munizioni) Diarìa da ricovero € 20,00 dal 5gg al 45 gg Diarìa Gesso € 20,00 dal 5 gg al 45 gg	Per sinistro € 3.000.000 Per persona € 2.500.00 Per animali/cose € 1.000.000	€ 10.000,00 Per sinistro/anno

OPZIONE B – TESSERA “MAXI”

INFORTUNI	R.C.TERZI	TUTELA LEGALE	MORTE CANE
Morte € 70.000,00 Invalità Perm. € 70.000,00 (franc. 5%; 10% se dovuto a confezionamento munizioni) Diaria da ricovero € 20,00 dal 5gg al 45 gg Diaria Gesso € 20,00 dal 5 gg al 45 gg	Per sinistro € 2.000.000,00 Per persona € 1.500.000,00 Per animali/cose € 500.000,00	€. 10.000,00 Per sinistro/anno	€ 1.000,00 per cani iscritti all'Enci; € 500,00 per cani iscritti all'anagrafe canina con i sottolimiti previsti all'art. 40) Limite massimo di indennizzo € 1.000 per Assicurato/anno assicurativo

OPZIONE C – TESSERA “TOP”

INFORTUNI	R.C.TERZI	TUTELA LEGALE	MORTE CANE
Morte € 150.000,00 Invalità Perm. € 150.000,00 (franc. 5%; 10% se dovuto a confezionamento munizioni) Diaria da ricovero € 30,00 dal 5gg al 45 gg Diaria Gesso € 30,00 dal 5 gg al 45 gg	Per sinistro € 3.000.000,00 Per persona € 2.000.000,00 Per animali/cose € 1.000.000,00	€. 15.000,00 Per sinistro/anno	€ 1.000,00 per cani iscritti all'Enci; € 500,00 per cani iscritti all'anagrafe canina con i sottolimiti previsti all'art. 40) Limite massimo di indennizzo € 1.000 per Assicurato/anno assicurativo

OPZIONE D – TESSERA “MUTA” CANI DA CINGHIALE

- Polizza cani unicamente in abbinamento alle tessere OPZIONI: B) e C)

Massimo risarcimento per anno assicurativo €. 2.000,00 in aggiunta agli € 1.000,00 di cui alle opzioni B) e C) e fermi i sottolimiti previsti all'art. 50)